



Comune di Settimo Milanese

**REGOLAMENTO COMUNALE  
DELLA CONSULTA DEL COMMERCIO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/03/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 21/12/2015

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 22/04/2021

## INDICE

ART. 1 – ISTITUZIONE

ART. 2 – SCOPI

ART. 3 – ORGANI

ART. 4 – L'ASSEMBLEA PLENARIA

ART. 5 – LE ASSEMBLEE DI CATEGORIA

ART. 6 – LE ASSEMBLEE DI ZONA

ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 8 – IL PRESIDENTE

ART. 9 – FUNZIONAMENTO

ART. 10 – SEDE

ART. 11 – MODIFICHE

## **ART. 1 – ISTITUZIONE**

E' istituita presso il Comune di Settimo Milanese la Consulta Comunale del Commercio. Essa è un organismo permanente di carattere consultivo che opera con criteri che garantiscono equità, democrazia e trasparenza nell'esercizio delle attività ad essa attribuite.

## **ART. 2 – SCOPI**

La Consulta, in quanto espressione della partecipazione attiva dei commercianti, interagisce con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di analisi delle proposte, delle azioni e delle politiche di promozione e sviluppo del commercio. In particolare i fini della Consulta sono:

- dare voce alle esigenze dei commercianti, discutendo di problematiche connesse all'attività commerciale
- valorizzare gli esercizi commerciali del territorio
- promuovere iniziative di diversa natura per un maggior coinvolgimento nelle attività e nella vita del Comune
- favorire la comunicazione e la collaborazione tra commercianti, tra commercianti e Amministrazione Comunale e tra commercianti e le altre realtà del territorio
- fornire pareri in merito a strumenti di programmazione di competenza comunale o sovra comunale, inerenti i campi di competenza della Consulta
- farsi strumento di conoscenza e sviluppo delle politiche legate al commercio
- promuovere, anche attraverso la ricerca di finanziamenti, progetti, ricerche, incontri, dibattiti ed iniziative inerenti il commercio

## **ART. 3 – ORGANI**

Sono organi della Consulta: l'Assemblea Plenaria, le Assemblee di categoria, le Assemblee di zona, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Possono far parte degli organi della Consulta solo ed esclusivamente i titolari, o loro delegati, di attività commerciali presenti sul territorio del Comune di Settimo Milanese. Qualora tali titolari cessino la loro attività commerciale sul territorio di Settimo Milanese, automaticamente vengono esclusi dalla Consulta. Inoltre, qualora tali titolari siano rappresentanti di categoria, decadono dalla loro carica e si provvederà alla loro sostituzione in base all'iter procedurale previsto dal presente regolamento.

## **ART. 4 – L'ASSEMBLEA PLENARIA**

L'Assemblea Plenaria è composta da tutti i titolari, o loro delegati, di esercizi commerciali e di attività artigianali/commerciali con punto vendita in esercizio di vicinato siti nel territorio del Comune di Settimo Milanese che manifestano la propria adesione alla Consulta attraverso la firma dell'apposita liberatoria. L'Assemblea risulta essere validamente costituita qualora siano presenti almeno un quarto dei commercianti attivi sul territorio appartenenti alle categorie identificate nell'art. 5 del presente regolamento. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di prendere parte all'Assemblea, gli aderenti alla Consulta possono delegare, tramite apposito modulo da allegare al verbale della riunione,

un altro componente della Consulta presente alla riunione dell'Assemblea Plenaria. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di 6 titolari di attività commerciali aderenti alla Consulta stessa. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore con delega ai settori di competenza della Consulta. La prima seduta dell'Assemblea è convocata dal Sindaco. In seguito l'Assemblea viene convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta del Sindaco o di almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione avviene tramite fax, e-mail o, in mancanza degli stessi, telefonicamente, con un preavviso di almeno 7 giorni. L'assemblea rimane in carica per quattro anni.

## **ART. 5 – LE ASSEMBLEE DI CATEGORIA**

Sono costituite 6 Assemblee di categoria:

- 1) esercizi di vicinato – settore non alimentare
- 2) esercizi di vicinato – settore alimentare
- 3) attività commerciali relative ai servizi alla persona
- 4) attività commerciali relative alla somministrazione di alimenti e bevande
- 5) artigiani con punto vendita in esercizio di vicinato
- 6) attività produttive con punto vendita in esercizio di vicinato

Le singole Assemblee risultano essere validamente costituite qualora siano presenti almeno un quarto dei loro componenti. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di prendere parte alle Assemblee, gli aderenti alla categoria oggetto dell'Assemblea possono delegare, tramite apposito modulo da allegare al verbale della riunione, un altro componente della categoria presente alla riunione dell'Assemblea. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di 5 titolari di attività commerciali aderenti alla categoria di appartenenza. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore con delega ai settori di competenza della Consulta. La prima seduta delle Assemblee è convocata dal Sindaco. In seguito le Assemblee vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta del Sindaco o di almeno un quarto dei suoi componenti. La convocazione avviene tramite fax o e-mail o, in mancanza degli stessi, telefonicamente, con un preavviso di almeno 7 giorni. Le assemblee rimangono in carica per quattro anni.

Eventuali nuove Assemblee di categoria potranno essere costituite per volontà dell'Amministrazione o su richiesta, fatta pervenire all'Amministrazione, di commercianti non appartenenti alle categorie già in essere.

## **ART. 6 – LE ASSEMBLEE DI ZONA**

Sono costituite 5 Assemblee di zona:

- 1) Vighignolo
- 2) Cascine Olona
- 3) Settimo Centro
- 4) Seguro
- 5) Villaggio Cavour

Le singole Assemblee risultano essere validamente costituite qualora siano presenti almeno un quarto dei loro componenti. Qualora ci si trovi nell'impossibilità di prendere parte alle Assemblee, i titolari di esercizi commerciali appartenenti alla zona oggetto dell'Assemblea possono delegare, tramite apposito modulo da allegare al verbale della riunione, un altro componente della zona presente alla riunione dell'Assemblea. Ciascun componente dell'Assemblea non può essere delegato da più di 6 titolari di attività commerciali aderenti alla zona di appartenenza. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco e l'Assessore con delega ai settori di competenza della Consulta. La prima seduta delle Assemblee è convocata dal Sindaco. In seguito le Assemblee vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta del Sindaco o di almeno un quarto dei loro componenti. La convocazione avviene tramite fax o e-mail o, in mancanza degli stessi, telefonicamente, con un preavviso di almeno 7 giorni. Le assemblee rimangono in carica per quattro anni.

## **ART. 7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea Plenaria, attraverso le Assemblee di categoria e di zona, in occasione della prima convocazione e rimane in carica per 4 anni.

Esso è così composto:

- Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto
- 2 rappresentanti per ognuna delle 6 categorie commerciali, proposti a maggioranza semplice dalle rispettive Assemblee
- 1 rappresentante per ogni nuova categoria regolarmente costituita
- 1 rappresentante, proposto a maggioranza semplice dalle rispettive Assemblee, per ognuna delle zone non rappresentate dai nominativi proposti dalle Assemblee di categoria.

Qualora ci siano posti vacanti in una delle categorie che compongono la Consulta e contemporaneamente ci siano più candidati nelle altre categorie, i posti vacanti potranno essere ricoperti da questi ultimi, fino ad arrivare al numero massimo di persone che possono comporre il Direttivo. Qualora i candidati siano in numero maggiore, si procederà con una regolare elezione da parte dell'Assemblea Plenaria. Coloro che ricoprono la carica di rappresentante di categoria come in sostituzione di una categoria senza rappresentanti, decadono automaticamente alla presentazione di una candidatura di un componente della Consulta facente parte della categoria senza rappresentante. Il Consiglio svolge la funzione di raccordo, di sintesi e di istruttoria di tutte le proposte. Essendo l'organo operativo, spetta ad esso la stesura del programma di lavoro e delle proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate dall'Assemblea Plenaria e/o dalle Assemblee di categoria e/o di zona ed in seguito avanzate al Sindaco e all'Assessore al commercio. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni. L'Assessore al commercio, a seconda degli argomenti inseriti nell'o.d.g. della riunione del Consiglio Direttivo, valuta di volta in volta, collegialmente con i componenti del Consiglio Direttivo, l'opportunità di convocare la totalità dei componenti o solo quelli appartenenti alle categorie oggetto degli argomenti inseriti nell'o.d.g. Coloro i quali ricoprono cariche istituzionali nel Comune di Settimo Milanese non possono essere eletti rappresentanti della Consulta.

## **ART. 8 – IL PRESIDENTE**

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice, tra i membri del Consiglio stesso.

Il Presidente svolge la funzione di rappresentante della Consulta nei confronti dell'Amministrazione Comunale e in tutte le sedi nelle quali si esplica l'attività della Consulta. Con le stesse modalità viene eletto anche un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente e il Vice presidente rimangono in carica per quattro anni. Qualora il Presidente o il Vice presidente si dimettano, tali dimissioni possono essere revocate entro e non oltre 7 giorni dalla loro ricezione. Qualora non venga specificato nella lettera di dimissioni, il Presidente e/o il Vice Presidente decadono dal ruolo di presidente e/o Vice presidente, ma rimangono in carica come rappresentanti delle rispettive categorie di appartenenza.

## **ART. 9 – FUNZIONAMENTO**

I componenti del Consiglio direttivo che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, senza giusta causa, vengono dichiarati decaduti e si procede alla loro sostituzione. Le decisioni della Consulta vengono adottate a maggioranza dei presenti. Per ogni seduta, un consigliere redigerà un verbale riportante le presenze e i contenuti discussi che dovrà essere approvato dal Consiglio nella seduta successiva. Per quanto concerne le decisioni del Consiglio Direttivo, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio. In caso di dimissioni dalla carica di rappresentante, di Presidente o di Vice Presidente, deve essere fatta pervenire al Comune, all'attenzione dell'Assessore al commercio apposita lettera di dimissioni, anche tramite fax o e-mail.

Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare e relazionare esperti, tecnici, rappresentanti di altri enti pubblici e/o associazioni. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati a partecipare, per motivi strettamente connessi agli argomenti inseriti nell'o.d.g. della riunione, anche altri commercianti aderenti alla Consulta che non ricoprono la carica di rappresentante. Coloro che partecipano alle riunioni della Consulta e alle riunioni del Consiglio Direttivo sono tenuti a non divulgare quanto discusso all'interno delle suddette riunioni, prima che sia stato redatto opportuno verbale. Copia del verbale viene redatta entro 7 (sette) giorni dalla Riunione e caricata nell'area riservata del sito della Consulta del Commercio.

## **ART. 10 – SEDE**

La Consulta ha sede presso il Municipio.

## **ART. 11 – MODIFICHE**

Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere proposte dall'Assemblea Plenaria o dall'Amministrazione e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.